

**(N. 1243)**

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(FORLANI)**

**dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

**(CAPRIA)**

**e dal Ministro delle Finanze**

**(REVIGLIO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(ANDREATTA)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(LA MALFA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1980**

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in base all'articolo 20 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, la Cassa per il Mezzogiorno scade il 31 dicembre 1980 e dopo tale data i diritti e le obbligazioni della medesima saranno trasferiti allo Stato e, quindi, ad uno specifico organo dell'Amministrazione statale con compiti di liquidazione della gestione.

Conseguentemente anche gli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno (IASM, FORMEZ e le società finanziarie FINAM, INSUD e FIME) non potranno più svolgere la loro attività per la scadenza della Cassa stessa, che partecipa finanziariamente a tali organismi e ne finanzia l'attività.

Il Governo in realtà ha approvato un disegno di legge, in corso di presentazione al Parlamento, per la riorganizzazione ed il finanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nel prossimo decennio, ma la complessità della elaborazione — che ha richiesto un lasso di tempo più lungo del previsto — e la necessità di un approfondito ed ampio esame da parte dei due rami del Parlamento rendono materialmente impossibile l'approvazione del provvedimento entro il termine del 31 dicembre 1980.

Per ovviare a tale situazione il Governo, in sede di discussione presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati del disegno di legge finanziaria per il 1981, ha presentato alcuni emendamenti per la proroga tecnica della Cassa per il Mezzogiorno con uno stanziamento di duemila miliardi, evitando così dannose soluzioni di continuità dell'intervento straordinario in attesa dell'approvazione della nuova legge per il Mezzogiorno.

La Commissione bilancio nella seduta dell'11 dicembre 1980 ha approvato, in sede referente, il testo del disegno di legge finanziaria e quindi anche gli articoli riguardanti la Cassa per il Mezzogiorno. Tuttavia, poichè anche l'approvazione definitiva del predetto disegno di legge finanziaria non potrà aver luogo entro il 31 dicembre 1980 per la chiusura del Parlamento a causa delle festività natalizie, non sarà possibile en-

tro tale data prorogare gli strumenti dell'intervento straordinario.

Inoltre in data 7 novembre 1980 il Governo presentava al Parlamento un disegno di legge (atto Senato n. 1162) concernente la revisione delle aliquote in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche nonché altre disposizioni di carattere urgente.

I molteplici impegni del Parlamento che deve esaminare provvedimenti urgenti e complessi non consentono di prevedere l'approvazione entro il corrente anno anche di questo disegno di legge.

Di fronte a tale situazione il Governo ha ritenuto necessario adottare il presente decreto-legge, di cui si richiede la conversione in legge, con il quale, al fine di evitare notevoli danni per l'economia meridionale e la decadenza di alcune agevolazioni fiscali di particolare rilievo, si prorogano appunto la Cassa per il Mezzogiorno fino al 31 dicembre 1981, tempo stimato indispensabile per l'iter parlamentare della nuova legge per il Mezzogiorno, nonché la validità del programma quinquennale — che contiene le direttive per gli interventi della Cassa e degli enti collegati — e delle altre disposizioni, tra le quali quelle di carattere fiscale, la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 1980, e alcuni termini di prossima scadenza in materia tributaria, e si dispone l'aumento dell'attuale limite di spesa previsto dal n. 2 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, concernente le spese occorrenti per la divulgazione del sistema tributario.

Con l'articolo 1, pertanto, si dispone la cennata proroga al 31 dicembre 1981 della Cassa per il Mezzogiorno, della validità del programma quinquennale e delle agevolazioni tributarie riguardanti sempre detta area geografica, al fine di evitare i notevoli danni per l'economia meridionale conseguenti alla cessazione dell'attività della Cassa che — ove si verificasse — determinerebbe nei territori meridionali una caduta verticale della spesa pubblica per investimenti produttivi (opere pubbliche e agevolazioni finanziarie alle attività economiche), specie in questo momento caratterizzato dalla grave crisi congiunturale e dalle conseguenze delle recenti calamità naturali.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, si verrebbero a bloccare sia i numerosi progetti di opere pubbliche e di infrastrutture industriali predisposti in attuazione dei programmi della Cassa, progetti che essendo già istruiti o in fase di istruzione non potrebbero essere approvati dal consiglio di amministrazione, sia la concessione degli incentivi alle iniziative industriali, specie di quelle di piccola e media dimensione, le cui domande sono state già istruite dagli istituti di credito e attendono ora la concessione dei contributi in conto interesse e in conto capitale da parte della Cassa stessa.

Tutto quanto sopra evidenziato arrecherebbe grave pregiudizio all'occupazione della manodopera, non solo di quella in cerca di primo impiego, ma anche di quella occupata, il cui mantenimento in attività non potrebbe essere garantito, a causa della chiusura dei numerosissimi cantieri che stanno realizzando o avviando a realizzazione le opere già programmate e finanziate dalla Cassa.

L'articolo 2 consente di mantenere gli effetti di talune disposizioni che verrebbero altrimenti a scadere il 31 dicembre prossimo. Si evitano così, per quanto riguarda le disposizioni agevolative, distorsioni dannose.

Si prevede in particolare la proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 1981, delle sottoindicate agevolazioni fiscali.

1) Agevolazioni per la provincia di Trieste. — Esenzione decennale ILOR a favore delle imprese, site nel territorio della provincia di Trieste, per le attività relative alla costruzione, ampliamento, ricostruzione degli stabilimenti industriali.

L'agevolazione è attualmente prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

2) Agevolazioni per le zone depresse e per gli altri territori del Centro-Nord:

a) esenzione decennale ILOR per i redditi conseguiti dalle imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-Nord riconosciute depresse dalla legge 22 luglio 1966, n. 614;

b) la stessa esenzione decennale ILOR per gli altri territori depressi del Centro-Nord (Polesine, Aussa-Corno, eccetera).

Le agevolazioni suddette sono quelle previste nell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

3) Si prorogano di un anno, cioè fino al 31 dicembre 1981, le agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro ed ipotecarie per la registrazione degli atti di acquisto di aree destinate alla costruzione di case non di lusso.

4) Viene altresì prorogato pure di un anno, cioè fino al 31 dicembre 1981, il termine utile per la stipulazione degli atti di primo acquisto di terreni e di edifici anche distrutti o danneggiati situati nei comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976. La proroga comporta l'assoggettamento alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali per i predetti atti di acquisto che saranno stipulati fino a tutto il 31 dicembre 1981, a condizione che sussistano i requisiti già previsti dall'articolo 41-ter, di cui alla legge 30 ottobre 1976, n. 730, di conversione del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648.

Le camere di commercio e gli ordini professionali hanno più volte rappresentato le notevoli difficoltà operative che incontrano per effettuare, entro il 31 dicembre 1980, le comunicazioni all'anagrafe tributaria di tutte le iscrizioni preesistenti al 1° gennaio 1978, in esecuzione di quanto disposto con l'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 955 del 1977. Analoghe difficoltà sono state rappresentate dai comuni e dalle questure per le comunicazioni relative agli atti di concessione, autorizzazioni e licenze emessi fino al 31 dicembre 1977.

Si tratta, in effetti, di un censimento *a posteriori*, che completa le comunicazioni annuali concernenti le iscrizioni e gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 1978, per il quale i predetti enti pur avendo compiuto

un notevole sforzo organizzativo ed impiegato molte risorse personali non hanno potuto ottemperare ai propri obblighi entro il previsto termine di scadenza, sia per la notevole mole di lavoro sia anche perchè molti soggetti tenuti all'integrazione degli atti di concessione, di licenza, di iscrizione negli albi professionali, eccetera, mediante l'indicazione del proprio numero di codice fiscale, non vi hanno tempestivamente ottemperato, pur essendo quest'ultimo obbligo propedeutico rispetto a quello delle comunicazioni da effettuarsi all'anagrafe da parte degli enti medesimi.

Si rende pertanto necessario concedere una breve proroga del predetto termine al fine di consentire agli uffici pubblici e agli ordini professionali di ottemperare all'assolvimento dei predetti obblighi. La proroga, peraltro, non pregiudica l'azione in corso per la lotta all'evasione fiscale ed è in armonia con le possibilità operative del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Per quanto precede, con l'ultimo comma dello stesso articolo 2, si provvede a prorogare l'anzidetto termine sino a tutto il 31 luglio 1981.

Con l'articolo 3 viene disposta la proroga, fino al 30 aprile 1981, del termine di tre anni (venuto a scadenza il 18 dicembre 1980) entro il quale le società per azioni e in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata sono tenute ad aumentare il capitale sociale, se inferiore rispettivamente a duecento milioni ed a venti milioni di lire, fino a raggiungere tali limiti. Si evita in tal modo la conseguenza dello scioglimento della società prevista per l'ipotesi di mancato aumento del capitale o di mancata trasformazione in altro tipo, di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e si viene incontro alle numerose difficoltà che i sog-

getti interessati possono aver incontrato — nell'ultimo scorcio del triennio — per compiere entro il termine del 18 dicembre 1980 tutte le formalità richieste per l'adeguamento del capitale.

L'articolo 4 dispone che l'attuale importo di lire 500 milioni — stanziato, per ciascun anno finanziario, per la spesa occorrente per la divulgazione del sistema tributario — è elevato a decorrere dal 1980 a lire un miliardo e trecento milioni annui.

L'importo di lire 500 milioni — previsto dal n. 2) dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8 — è insufficiente per sopperire alle esigenze derivanti dalla necessità di diffondere la conoscenza del sistema tributario. Infatti, il fenomeno delle evasioni può essere tanto più ridotto quanto più i contribuenti sono a conoscenza del comportamento che devono tenere per assolvere correttamente ai propri obblighi tributari.

Peraltro il predetto aumento di lire 800 milioni annui previsto dalla disposizione in rassegna è limitato a lire 300 milioni ancora da erogare per il corrente anno 1980, in quanto lire 500 milioni sono già stati stanziati con la legge 17 ottobre 1980, n. 655, mediante il trasferimento di tale ultimo importo dal capitolo 6041 al capitolo 6047 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Va inoltre precisato che il decreto non contiene norme di copertura finanziaria per il minor gettito delle entrate dovuto al protrarsi delle agevolazioni, in quanto nella formazione del bilancio di previsione delle entrate tributarie per il 1981 si è tenuto conto di tale minore gettito in vista della proroga dei termini ora accordata con il decreto stesso.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898, concernente proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale.

*Decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prevenire soluzioni di continuità per gli interventi nel Mezzogiorno, in attesa della definitiva approvazione della nuova disciplina organica per la Cassa per il Mezzogiorno e per le altre provvidenze nei territori meridionali, nonché di prorogare il termine di scadenza di talune agevolazioni fiscali e quello relativo alle comunicazioni da effettuarsi da alcuni soggetti all'anagrafe tributaria, nonché di aumentare il limite di spesa di cui al n. 2) dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 19 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

### Art. 1.

L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 31 dicembre 1981.

La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1981.

La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al 31 dicembre 1981.

### Art. 2.

Sono prorogate al 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del Centro-Nord e ai territori del Polesine, del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'articolo 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981.

**Art. 3.**

Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981.

**Art. 4.**

L'importo di spesa previsto al n. 2) dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, è elevato, a decorrere dall'anno 1980, fino ad un massimo di lire 1.300 milioni per ciascun esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni per l'anno 1980 e di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi successivi si provvede con quote di pari importo delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 5.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1980.

PERTINI

FORLANI — CAPRIA — REVIGLIO —  
ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI